

~~Espresso~~, ~~Agente della Direzione per la Circondaria~~
~~Roma~~ in persona del legale rappresentante p.t. Avv. Maria Stranieri,
con sede in Roma alla Via di Tor Marancia n. 4 ed elettivamente
domiciliata in Roma alla Via Giovanni Pierluigi da Palestrina n. 19
presso lo studio dell'Avv. Fabio Francesco Franco dal quale è
rappresentata e difesa, giusta mandato in calce alla comparsa di
costituzione e risposta

- Altra Opposta -

Conclusioni: All'udienza in epigrafe indicata l'opponente concludeva
come da verbale

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente devono delibarsi le eccezioni pregiudiziali
sollevate dall'~~Espresso~~ in comparsa di costituzione e
risposta.

Quanto alla eccezione di difetto di legittimazione passiva per le
eccezioni relative al merito della pretesa impositiva, è fondata.

L'eccezione di effettuata oblazione sollevata in citazione,
attenendo ad un momento anteriore alla formazione del ruolo, vede
quale unico destinatario e legittimato passivo ~~Espresso~~.

Quanto alla eccezione di incompetenza per materia ex art. 617
c.p.c. in relazione alle contestazioni relative alla notifica della cartella di
pagamento e al suo contenuto, è fondata.

Le eccezioni relative a vizi di forma possono essere sollevate
solo con l'opposizione agli atti esecutivi, proponibile ex art. 617 primo
comma c.p.c. nel termine di venti giorni dalla notifica della cartella (o di

un atto successivo) allorché si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notifica della cartella (Cass. 26/03/2004 n. 6119), ove giudice competente funzionalmente è il Tribunale Ordinario (Cass. 20/03/2007 n. 6667).

L'opposizione è fondata e pertanto deve essere accolta.

Nel caso di specie risulta *per tabulas*, in virtù della documentazione versata in atti dalla opponente e da ~~Ente Impositore~~, che l'opposizione è stata proposta avverso la cartella di pagamento n. 097 2014 00828115 45 preceduta dal verbale di accertamento di violazione n. 13102129900 del 04/11/2010 notificato a mezzo del servizio postale in data 03/02/2011.

Considerato che l'oblazione è stata effettuata in data 29/03/2011, ossia il 54° giorno successivo alla notifica del titolo e quindi entro il termine di gg. 60, occorre dichiarare l'estinzione dell'obbligazione per intervenuta oblazione e la illegittimità della procedura di riscossione, e ciò anche a prescindere dalle ulteriori censure sollevate in citazione.

Spese e compensi del giudizio seguono la soccombenza e, in difetto di notula, vengono liquidati d'ufficio in dispositivo.

Sussistono giusti motivi per compensare tra l'opponente e l'~~Ente Impositore~~ le spese del giudizio, trattandosi di accoglimento per fatto imputabile al solo Ente impositore.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, produzione e richiesta disattesa, definitivamente

pronunziando sulla opposizione proposta da ~~XXXXXXXXXX~~ nei confronti di ~~XXXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~ e dell'~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~, così provvede:

- 1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto,
- 2) Dichiarà l'illegittimità della procedura di riscossione per effettuata oblazione;
- 3) Condanna ~~XXXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~ al pagamento in favore dell'opponente delle spese e dei compensi del giudizio, che distrae in favore dell'Avv. Laila Perciballi dichiaratasi antistataria, e che liquida in complessivi € 390,00, di cui € 90,00 per spese ed € 300,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- 4) ^{Compensa le spese fra l'opponente e l'opponente} Compensa le spese fra l'opponente e l'~~XXXXXXXXXX~~.

Così deciso in Roma, li 02/03/2016

Il Giudice di Pace

Dott. Nicola Dolce

Nicola Dolce

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, li 23/6
IL CANCELLIERE
Alessandra M...